



**SIULP** flash  
COLLEGAMENTO  
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

## Riordino delle carriere e delle funzioni

Cari colleghi,

grazie alla nostra incessante opera, il giorno 12 p.v. è stata convocata una nuova riunione del tavolo per il riordino dei ruoli e delle funzioni.

L'incontro, nel corso del quale l'Amministrazione presenterà una nuova ipotesi di riordino, nella quale auspichiamo siano stati recepiti i suggerimenti avanzati dalle scriventi OO.SS. durante i confronti precedenti, dovrebbe svolgersi su un'ipotesi che sia stata sviluppata non più tenendo conto del limite dei soli 119 milioni oggi disponibili per il riordino, ma tenendo conto delle legittime aspettative dei colleghi dovute ai ritardi biblici nella predisposizione dei concorsi interni e per la mancata attuazione del riordino precedente (ruolo speciale).

Questo nuovo appuntamento - possibile grazie alla proroga della delega che peraltro è stata necessaria anche per il reperimento delle ulteriori risorse che occorrono per effettuare un riordino vero e soddisfacente rispetto alle aspettative dei colleghi - dovrebbe aprirsi, nel solco degli obiettivi che le scriventi OO.SS. perseguono, foriero di ulteriori passi in avanti, se si considerano anche le dichiarazioni pubbliche fatte dal Ministro dell'Interno e dal Capo della Polizia in merito, sebbene riteniamo di poter affermare che lo stesso sicuramente non potrà essere considerato esaustivo per un accordo definitivo.

Siamo fiduciosi ed auspichiamo però, che la nuova bozza contenga elementi positivi di novità (anche in funzione della convergenza delle parti di voler chiudere il riordino, beninteso, sempreché lo stesso sia un provvedimento che - nel ridare un nuovo assetto ordinamentale alla funzione di polizia per un nuovo slancio nella mission istituzionale - sia anche il contenitore nel quale trovare le idonee soluzioni per tutti i colleghi che da troppo tempo attendono questo momento quale riconoscimento della propria dignità professionale ed economica ma anche un'opportunità vera per la progressione di carriera quale riconoscimento alla meritocrazia e alla professionalità acquisita. Professionalità ad oggi mortificata dal blocco dei concorsi interni e per il mancato avvio del ruolo direttivo speciale, quest'ultimo mai bandito nonostante una Legge dello Stato lo preveda da oltre 16 anni.

Roma, 5 ottobre 2016.

### FLASH nr. 40 - 2016

- Riordino delle carriere e delle funzioni
- Mensa obbligatoria di servizio e servizio sostitutivo tramite buono pasto in particolari esigenze: avviato percorso per estensione e riconoscimento dei diritti
- Riorganizzazione e modalità di impiego dei reparti prevenzione crimine
- Durata minima dei permessi brevi
- Termine conclusione proc.to riconoscimento causa di servizio
- Pensione: domanda on line unificata per dipendenti pubblici e privati
- Comporto ai fini previdenziali dei servizi prestati nelle FF.AA. e dei corsi di formazione
- L'uso improprio dei permessi della legge può essere sanzionato col licenziamento
- Pensioni: niente più tagli alla reversibilità
- Modalità di calcolo per la fruizione del congedo ordinario applicata al personale che frequenta il corso di formazione professionale per la nomina di v. sovr.te.



**Mensa obbligatoria di servizio e servizio sostitutivo tramite buono pasto in particolari esigenze:  
avviato percorso per estensione e riconoscimento dei diritti**

Nel mattinata odierna si è tenuto il previsto incontro tra l'Amministrazione, rappresentata dal Direttore Centrale per i Servizi di Ragioneria, Pref. Ricciardi, e dal Direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali, Vice Pref. Ricciardi, e le OO.SS. della Polizia di Stato, per l'esame della bozza di circolare con oggetto "Mensa obbligatoria di servizio. Servizio sostitutivo tramite buono pasto in particolare circostanze", e altre fattispecie relative al vitto.

Intenzione manifestata dall'Amministrazione e dalle scriventi OO.SS. è di esaminare tutte le tipologie di impiego del personale che danno diritto al pasto (sotto forma di mensa o di buono pasto), disciplinandole con una circolare omnicomprensiva, con cui superare le difficoltà applicative fin oggi riscontrate.

Obiettivo di Siulp – Siap – Silp Cgil – Ugl Polizia di Stato – Federazione Uil Polizia – Consap è di accrescere le condizioni per le quali si acquisisce il diritto al pasto, ovvero al buono pasto.

La bozza presentata dall'Amministrazione costituisce quindi un primo step di questo percorso, che nelle sedute future verrà integrata con gli altri argomenti.

In particolare, è stato evidenziato di prevedere in maniera meno stringente la possibilità per il personale – nel caso i cui risulti impossibilitato di consumare il pasto presso le strutture di mensa dell'Amministrazione o di altre Amministrazioni ovvero presso gli esercizi privati di ristorazione a tale scopo convenzionati – di ricorrere al buono pasto anche fuori dai casi di ordine pubblico.

E' stato richiesto di individuare delle soluzioni che permettano la fruizione anche del secondo buono pasto giornaliero attraverso un'interpretazione dell'art. 35 del DPR 254/99 che sappia rispondere al diritto dell'operatore della Polizia di vedersi riconosciuto pienamente il diritto al pasto, in considerazione della specialità del nostro lavoro.

Per quanto attiene la fruizione del pasto nei servizi di ordine pubblico – confermando quella che è l'impostazione odierna – dovrà essere garantito al personale in via prioritaria il vitto presso le mense o esercizi di ristorazione, abolendo qualunque forma di sacchetto viveri oggi ancora distribuito, contrariamente alla vigenti regole in svariate realtà. La riunione ha deliberato di affrontare nel prossimo incontro se attribuire a tutti il ticket ovvero provvedere un servizio di catering sul posto.

Inoltre, su proposta delle scriventi OO.SS., i generi di conforto saranno erogati sotto forma di buono da parte dell'Ufficio di appartenenza di ciascun avente diritto.

Seguiranno ulteriori informazioni con le prossime sedute di confronto con l'Amministrazione.

Roma, 4 ottobre 2016.

---

**ANNETTA&ASSOCIATI**

**Convenzione Siulp Nazionale/Studio legale Annetta e Associati**

Vi comunichiamo che questa segreteria nazionale ha stipulato con lo Studio Legale Annetta ed Associati, una convenzione, riservata agli iscritti, per favorire l'assistenza legale, in materia penale, per fatti in cui si rivesta la qualità di persona indagata/imputata e/o parte lesa.

E' possibile consultare l'accordo, nella sua interezza, presso ogni struttura SIULP.

## Riorganizzazione e modalità di impiego dei reparti prevenzione criminale

Si riporta il testo della nota 555/RS/01/58/1/3601 del 19 settembre 2016 dell'Ufficio per le relazioni sindacali del Dipartimento della P.S.

*"Con riferimento alle osservazioni formulate da codesta Segreteria Nazionale con nota n. 6.10/ic/673/2016 dell' 8 settembre 2016, la Direzione Centrale Anticrimine ha fornito i seguenti elementi.*

*Preliminarmente, in esito a quanto richiesto da più OO.SS., nel richiamare quanto già riferito in sede di incontro circa la natura dell'aggiornamento previsto per la tabella "A" allegata al vigente Decreto del Capo della Polizia del 1° ottobre 2007, è stato precisato che la modifica è relativa solo alla "fotografia attuale" della localizzazione e del numero dei RPC a seguito delle variazioni intervenute dal 2007 ad oggi. Non vi è, infatti, alcun riferimento ad ipotesi di futuri trasferimenti di sede dei Reparti.*

*E' stato inoltre osservato che nel decreto è previsto che la Questura affianchi agli operatori dei Reparti proprio personale e che indichi, nella richiesta di rinforzo, il funzionario responsabile del servizio. Pertanto, appare soddisfatta la prospettata esigenza di espressa precisazione della presenza di personale dell'Ufficio di Polizia per cui opera il RPC con qualifica superiore o pari al responsabile del Nucleo.*

*Tali aspetti hanno altresì costituito oggetto di specifiche circolari di sensibilizzazione alle Questure, a cura della Direzione Centrale in parola, rappresentando elementi chiave a garanzia del buon esito dei servizi svolti.*

*Infine, è stato fatto presente che in considerazione dell'attuale dotazione organica dei RPC, non appare possibile prevedere in termini inderogabili la preposizione di un operatore appartenente al ruolo dei Sovrintendenti quale responsabile di Nucleo".*

## Durata minima dei permessi brevi

In riferimento ad alcune richieste di chiarimento relative alla "durata minima" dei permessi brevi occorre precisare che, in presenza della sola fissazione di un limite massimo di fruibilità del permesso breve, non può escludersi la possibilità per il dipendente di chiedere la concessione di un periodo temporale anche inferiore all'ora, fermo restando il diritto del Dirigente di valutarne la concedibilità e purché la richiesta sia formulata nei tempi previsti dall'art 17 comma 2 D.P.R. 395/95. (cfr. circolare 557/RS/01/23/3/5553 del 7 maggio 2013).

E' altresì possibile la concessione di permessi brevi che ricadano sul turno di straordinario programmato in quanto "per chi vi ha aderito, costituisce orario di lavoro obbligatorio" (circolare 557/RS/01/113/0461 dell'8 marzo 2010, in nota all'art. 16 ANQ) e, come previsto dall'art. 17 citato, va recuperato entro il mese successivo e, in tal caso, compensato.



## **Termine conclusione procedimento riconoscimento causa di servizio**

Un nostro affezionato lettore ci chiede chiarimenti sui termini procedurali per il riconoscimento della causa di servizio.

La materia del riconoscimento dell'infermità dipendente da causa di servizio è regolata dal DPR 461/01.

In particolare l'art. 14, comma 2, del DPR 461/01 stabilisce che: "Il provvedimento finale è adottato nel rispetto dei termini procedurali previsti dal presente regolamento ed è notificato o comunicato, anche per via amministrativa, all'interessato nei successivi quindici giorni".

Ciò vuol dire che l'Amministrazione è obbligata a concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso (che neghi o riconosca la causa di servizio) entro 120 giorni da quando il lavoratore ha presentato la domanda.

In proposito accade spesso che tale termine non viene rispettato.

Come può difendersi il lavoratore dall'inerzia dell'Amministrazione?

Decorso inutilmente il termine di 120 giorni, il lavoratore può presentare ricorso in Tribunale, deducendo il silenzio inadempimento della controparte e chiedendo che sia accertata in giudizio la causa di servizio.

Sul punto è opportuno precisare che l'Amministrazione non potrebbe giustificare il ritardo adducendo di essere ancora in attesa del parere del Comitato di verifica in merito alla riconducibilità dell'infermità al servizio.

Se pure è vero che l'Amministrazione è obbligata a chiedere tale parere, è anche vero che tale richiesta non determina una sospensione del procedimento in quanto l'Amministrazione deve comunque adottare un provvedimento espresso entro i termini di legge, come prevede il citato articolo 14.

In proposito il Consiglio di Stato ha affermato che: "Il giudizio espresso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio, <.....> non assume ordinariamente la fisionomia della valutazione tecnica e non è perciò disciplinato tanto dall'art. 17 della l. 241/90 <...>, quanto dal precedente art. 16, per cui gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni devono rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta <....>; mentre, ove il termine sia decorso, senza che il parere sia stato comunicato, o siano state almeno rappresentate esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere" (Consiglio di Stato, parere n. 5.11.2001 n. 480/2000; TAR Veneto, sentenza n. 1548/05).

Ancora, sul punto, la giurisprudenza ritiene pacificamente che la locuzione "nel rispetto dei termini procedurali", di cui al citato art. 14 del DPR 461/01 "conduce ad escludere che l'Amministrazione possa ulteriormente dilazionare la sua decisione, in particolare riferendosi a carenze e ritardi imputabili agli organi chiamati a fornire le proprie valutazioni, e, dunque, anche alla mancanza del parere del C.V.C.S" (TAR Veneto, sentenza n. 1548/05).

Da quanto detto, deriva che il lavoratore potrà validamente adire l'Autorità giudiziaria mentre ancora pende il procedimento amministrativo, purché sia decorso il detto termine di 120 giorni dalla domanda.

## **Pensione: domanda on line unificata per dipendenti pubblici e privati**



Anche i dipendenti pubblici devono inviare all'Inps la domanda di pensione diretta, di vecchiaia e anticipata utilizzando il servizio online

L'unificazione del servizio online per la domanda di pensione diretta per dipendenti pubblici e privati (pensione di vecchiaia o anticipata o di anzianità per i casi eccezionali attualmente previsti quali le pensioni in salvaguardia), è stata resa nota dall'Inps con un apposito comunicato nel quale si precisa che anche i dipendenti pubblici devono inviare all'Inps la domanda di pensione diretta, di vecchiaia e anticipata utilizzando il servizio online "Domanda di Prestazioni Previdenziali: Pensione, Ricostituzione, Ratei ecc." accessibile dal percorso:

Servizi OnLine > Accedi ai servizi>Servizi per il Cittadino.

Dopo la compilazione del pannello "Anagrafica", l'iscritto alla Gestione dipendenti pubblici può selezionare il tipo pensione (vecchiaia, anticipata, di anzianità per i casi eccezionali attualmente previsti quali le pensioni in salvaguardia) e scegliere la gestione e il fondo di appartenenza.

Devono inoltre essere compilate le dichiarazioni di responsabilità relative:

- ultimo datore di lavoro
- data di cessazione del rapporto di lavoro
- eventuale titolarità di altre prestazioni pensionistiche e/o assistenziali.

Nel caso in cui venga richiesto, unitamente alla pensione, anche l'Assegno al Nucleo Familiare, è necessario indicare il reddito presunto.

Ricordiamo che con questo servizio è possibile compilare e inviare online tutte le domande relative alle seguenti prestazioni:

- Pensione di vecchiaia (anche per gli iscritti alle gestioni pubbliche);
- Pensione anticipata (anche per gli iscritti alle gestioni pubbliche);
- Pensione di inabilità;
- Assegno di invalidità;
- Assegno sociale;
- Pensione ai superstiti (reversibilità/indirette);
- Pensione di anzianità (anche per gli iscritti alle gestioni pubbliche);
- Ricostituzione della pensione;
- Ratei maturati e non riscossi (anche per gli iscritti alle gestioni pubbliche);
- Estratto conto certificativo (anche per gli iscritti alle gestioni pubbliche).



Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

**sul nostro sito [www.siulp.it](http://www.siulp.it)**

**Comporto** (il tempo il cui il lavoratore ha il diritto a mantenere il posto di lavoro) **ai fini previdenziali dei servizi prestati nelle forze armate e dei corsi di formazione**

A seguito di numerose richieste di chiarimento pervenute, occorre ribadire che i servizi prestati nelle forze armate in qualità di VFP1, VFP4, VFB e VFA sono utili ai fini pensionistici.

In tal senso dispone l'articolo 5 comma 5 del Decreto Legislativo 165/97 che recita "l'Amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente" (deve essere annotato su foglio matricolare)

Gli stessi periodi vanno riscattati, con istanza a parte, ai fini dell'indennità di buonuscita.

I periodi relativi ai corsi di formazione per agente, vice ispettore, a decorrere dal 1/1/1998 vanno invece riscattati ai fini pensionistici.

Pertanto l'interessato dopo la nomina in ruolo dovrà produrre se vuole:

- la domanda di riscatto ai fini di buonuscita del periodo di volontario e anche di allievo
- la domanda di riscatto ai fini pensionistici del periodo del corso.
- A scopo puramente esemplificativo, si fa presente che l'onere del riscatto del periodo di Allievo Agente ai fini pensionistici, ammonta a circa 4.000,00 €.

SERVIZIO	PENSIONE	BUONUSCITA
SERVIZIO MILITARE O VFB	UTILE	DA RISCATTARE
CORSO ALLIEVO AGENTE 6 MESI	DA RISCATTARE	DA RISCATTARE

**Raccolta fondi a favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dal terremoto del 24 agosto 2016**



*Cari colleghi,  
nel solco della solidarietà, da sempre praticata dal SIULP e al fine di sostenere anche economicamente, le popolazioni del Centro Italia colpite dal recente sisma, si invitano tutte le Segreterie territoriali del SIULP di adoperarsi per una raccolta fondi da devolvere alle popolazioni sfortunate, colpite pesantemente dal sisma, utilizzando il seguente codice iban:*

**IT85Y076010320000088746003**

Causale: "sostegno alle popolazioni vittime del terremoto del 24 agosto 2016".

*Si informa che a fine raccolta, sarà inviata a tutte le strutture, la rendicontazione dell'intero ricavato.*

## **L'uso improprio dei permessi della legge può essere sanzionato col licenziamento**

La fruizione del permesso di cui all'art. 33, comma 3, L. 104/92, da parte del dipendente, deve porsi in nesso causale diretto con lo svolgimento di un'attività identificabile come prestazione di assistenza in favore del disabile per il quale il beneficio è riconosciuto, in quanto la tutela offerta dalla norma non ha funzione meramente compensativa e/o di ristoro delle energie impiegate dal dipendente per un'assistenza comunque prestata. L'uso improprio del permesso può integrare, secondo le circostanze del caso, una grave violazione intenzionale degli obblighi gravanti sul dipendente, idonea a giustificare anche la sanzione espulsiva.

È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione Civile, Sez. L, nella sentenza nr.17968 pubblicata il 13 settembre 2016, con la quale è stata confermata la legittimità del licenziamento di una dipendente comunale che aveva utilizzato, i permessi ai sensi dell'art. 33 L. 104/92, per finalità diverse dall'assistenza alla madre disabile, e specificamente per recarsi a Milano a frequentare le lezioni universitarie di un corso di laurea (nel primo trimestre del 2012, complessivamente n. 38 ore e 30 minuti di permesso).

Il diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa spetta al "lavoratore dipendente ... che assiste persona con handicap in situazione di gravità..."; esso è riconosciuto dal legislatore in ragione dell'assistenza. Da ciò consegue - precisa la Corte - che in mancanza di specificazioni ulteriori da parte del legislatore, l'assenza dal lavoro per la fruizione del permesso deve porsi in relazione diretta con l'esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l'assistenza al disabile.

La norma non consente di utilizzare il permesso per esigenze diverse da quelle proprie della funzione cui la norma è preordinata: il beneficio comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro, giustificabile solo in presenza di esigenze riconosciute dal legislatore (e dalla coscienza sociale) come meritevoli di superiore tutela.

Secondo la Suprema Corte il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che, in relazione al permesso ex art. 33 L. n. 104/1992, si avvalga dello stesso non per l'assistenza al familiare, bensì per attendere ad altra attività, integra l'ipotesi dell'abuso di diritto, giacché tale condotta si palesa, nei confronti del datore di lavoro come lesiva della buona fede, privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell'affidamento riposto nel dipendente ed integra, nei confronti dell'Ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un'indebita percezione dell'indennità ed uno sviamento dell'intervento assistenziale.

Aggiunge la Corte che i "permessi devono essere fruiti, dunque, in coerenza con la loro funzione. In difetto di tale nesso causale diretto tra assenza dal lavoro e prestazione di assistenza, devono ritenersi violati i principi di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro (che sopporta modifiche organizzative per esigenze di ordine generale) che dell'Ente assicurativo. Tanto rileva anche ai fini disciplinari, pure a prescindere dalla figura dell'"abuso di diritto, che comunque è stata integrata tra i principi della Carta dei diritti dell'unione europea (art. 54), dimostrandosi così il suo crescente rilievo nella giurisprudenza europea".

Da ultimo la Corte con riferimento alla giusta causa del licenziamento ha evidenziato la correttezza della sentenza della Corte di Appello nella quale si è dato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione, valorizzando, ai fini della valutazione della gravità della condotta, il carattere sistematico e la preordinazione nell'utilizzo improprio dei permessi, elementi anche sintomatici dell'intensità dell'elemento psicologico. Trattasi di circostanze idonee a integrare il precetto normativo della giusta causa.

### **Pensioni: niente più tagli alla reversibilità**

Con la circolare numero 178/2016, disponibile nell'area previdenza del nostro sito [www.siulp.it](http://www.siulp.it), l'Inps ha recepito la sentenza numero 174/2016 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del taglio delle pensioni ai superstiti in caso di matrimoni contratti tra persone con differenza di età superiore ai 20 anni, una delle quali almeno settantenne. Il riferimento è all'articolo 18, comma 5, del decreto legge numero 98/2011 che aveva previsto un taglio dell'importo della prestazione del 10% per ogni anno di matrimonio inferiore ai 10, comunque inapplicabile in presenza di figli minorenni, studenti o inabili.

Per l'istituto le pensioni liquidate prima di tale sentenza verranno ricalcolate d'ufficio con ripristino dell'aliquota normale del 60% ed eliminazione del taglio sancito nel 2011 a partire dal primo giorno successivo al decesso del coniuge.

I relativi ratei arretrati, poi, saranno erogati in generale a partire dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa. L'Istituto ha, tuttavia, differenziato il caso in cui, nel frattempo, sia intervenuta sentenza passata in giudicato: in tale ipotesi l'erogazione dei ratei arretrati si avrà a partire dal primo giorno successivo dal mese in cui è avvenuto il passaggio in giudicato.

Per le nuove domande, invece, si procederà direttamente tenendo conto di quanto sancito dalla Consulta, così come per tutti i ricorsi pendenti: del resto a partire dal 21 luglio scorso, giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, la norma di cui al predetto articolo 18 non può più essere applicata.

L'INPS ha, dunque, preso atto del fatto che, per la Corte costituzionale, se si vuole limitare il diritto alla pensione di reversibilità, lo si può fare solo nel rispetto dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e di solidarietà.

L'ammontare degli esborsi che ora toccherà eseguire, tuttavia, non è ingente: il taglio, infatti, aveva riguardato solo poche migliaia di situazioni familiari.

---

### **Modalità di calcolo per la fruizione del congedo ordinario applicata al personale che frequenta il corso di formazione professionale per la nomina di vice sovrintendente**

Si riporta di seguito il testo della nota 555/rs/01/13/1/003415 del 25 agosto 2016 dell'ufficio per le relazioni sindacali del dipartimento della P.S.

*"..... la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato che la materia è regolata dall'art. 14 del D.P.R. 395/95 ove, ai commi 2 e 5, sono indicati i periodi di congedo ordinario che i dipendenti maturano in relazione all'anzianità di servizio, a seconda di come siano impiegati nei diversi regimi orari.*

*Pertanto, ne consegue che le giornate di congedo ordinario maturate secondo le modalità di cui al sopra citato art. 14 del D.P.R. 395/95, andranno computate considerando le effettive giornate lavorative dell'ufficio, reparto o istituto in cui il dipendente presta servizio.*

*Alla luce di quanto detto e tenuto conto della modulazione oraria effettuata dagli interessati nel periodo del corso in questione, appare corretta la decurtazione delle giornate di congedo ordinario annuale operata dall'Amministrazione".*



#### **Sportello Siulp: consulenza on line**

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *on line* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP





## SIULP & LINK CAMPUS UNIVERSITY CONVENZIONE: UNIVERSITA' E LAVORO

L'Università degli Studi Link Campus University propone un'ampia offerta di percorsi formativi, accademici e professionali, con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Gli iscritti SIULP possono conseguire il titolo di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-16/L-36) e/o il titolo di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62), in modalità executive.



### LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea  
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale  
per accedere direttamente al II anno del Corso di Laurea  
600 euro

### LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale  
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale  
per il riconoscimento di un semestre per il Corso di Laurea Magistrale  
600 euro

Per informazione contattare Link Campus University  
Dott.ssa Anna Laura Esposito: 0640400224 – a.esposito@unilink.it

[www.unilink.it](http://www.unilink.it)

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

# ATTENZIONE CADUTA TASSI

Numero Verde  
800 754445

www.eurocqs.it



**IN CONVENZIONE  
CON IL SIULP**



**ABBIAMO STIPULATO CON IL SIULP UNA CONVENZIONE AL FINE DI OFFRIRE AGLI ISCRITTI PRODOTTI FINANZIARI A CONDIZIONI ESTREMAMENTE COMPETITIVE RISPETTO AGLI ALTRI OPERATORI PRESENTI SUL MERCATO.**

**DIREZIONE GENERALE ROMA**

Via A. Pacinotti, 73/81 - 00148

• Fax. 06 89280837 • info@eurocqs.it

**I NOSTRI AGENTI A:**

Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Sassari, Chieti, Taviano (Le), Napoli, Messina, Marsala (Tp), Trieste, Treviso, Caltagirone (Ct), Cagliari, Ancona, Frosinone, Ragusa, Bari, Torino, Genova, Latina, Pomezia (Rm), Caserta, Benevento, Potenza, Nettuno (Rm), Avellino, Varese, Verona, Eboli (Sa), La Spezia.

Eurocqs S.p.A. sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00148 Roma, cod. Fisc. P IVA n. 07511751003 iscritta all'elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. n. 37/2011 e n. 100/2013/287 del R.D. 10/3/2013, capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo decorato con "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori" e ai fogli informativi depositati presso le filiali e sportelli di Eurocqs S.p.A. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Eurocqs S.p.A. è avvolta anche da agenti in attività finanziaria e distribuiti sul territorio nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.eurocqs.it. Eurocqs S.p.A. offre ad ampio raggio diversamente finanziamenti, nel collocamento di vari prodotti Consob del quinto. Prestiti con delega di pagamento. Prestiti personali presso la clientela, opere anche in qualità di distributore per conto di altre banche ed intermediari finanziari d'ultima S.p.A., Acea S.p.A., Santander Consumer Italia S.p.A., Compas S.p.A. Rb, Banca (Gruppo S.p.A.), i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla conclusione del finanziamento.